

# Come fare un ricorso con il PTT alla Commissione Tributaria

written by Maria Monteleone | 17/03/2018



*Iscrizione a ruolo e deposito telematico ricorso tributario: come si fa.*

A partire dal 15 luglio 2017 il processo tributario telematico è attivo in tutte le Commissioni Tributarie sul territorio nazionale, ma è ancora facoltativo per le parti, le quali possono quindi scegliere tra iscrizione a ruolo telematica o cartacea del ricorso introduttivo. Una volta scelta la modalità, tutti gli atti successivi devono seguire la stessa modalità: per esempio, se il ricorso viene iscritto a ruolo telematicamente, i successivi atti difensivi non possono essere depositati in formato cartaceo. Vediamo come fare un ricorso con il processo tributario telematico ricorso (PTT) alla Commissione Tributaria.

## **Accesso al processo tributario: registrazione al Sigit**

Prima di procedere con l'iscrizione a ruolo telematica, occorre registrarsi al Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).

L'utente, dalla pagina del Portale [Accesso al PTT](#), deve selezionare il link Accedi al servizio.

Per l'operazione di auto-registrazione, oltre ai dati anagrafici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, occorre inserire:

- la richiesta di registrazione al servizio firmata con firma digitale;
- il documento di identità firmato con firma digitale;
- nel caso di registrazione di un Professionista, il documento di iscrizione all'ordine professionale firmato con firma digitale.

## **Processo tributario telematico: come depositare il ricorso**

Il deposito nel procedimento tributario avviene mediante la compilazione a schede:

- Dati Generali
- Ricorrenti
- Rappresentanti
- Difensori
- Domicilio Eletto
- Parti Resistenti
- Atti Impugnati
- Documenti
- Calcolo contributo unificato
- Validazione
- Stati della nota di iscrizione a ruolo (Nir)

## **Processo tributario telematico: dimensione massima dei file**

Per l'invio di ogni singolo documento informatico, la dimensione massima consentita per ciascun file è di 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima

complessiva non superiore a 50 MB. E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.

## **Processo tributario telematico: deposito allegati al ricorso**

Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati al ricorso occorre utilizzare il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, come già richiesto per il deposito dell'atto principale. Dunque, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A.

L'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa "gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati.

Ogni atto da depositare telematicamente deve essere prima firmato digitalmente.

La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l'estensione p7m a quella originaria del file (pdf.p7m).

In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione p7m è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (.pdf.p7m.p7m).

## **Processo tributario telematico: ricevuta deposito**

Il sistema genera la comunicazione Pec di conferma del deposito, in cui è anche indicato il numero di ruolo (RG) assegnato alla causa.

L'iscrizione a ruolo non va a buon fine se nell'atto principale (ricorso/appello/controdeduzione) si verificano:

- presenza di virus;
- dimensione del file superiore a 5 MB;
- firma digitale apposta non valida;
- file non integro (per eventuali danni avvenuti durante la trasmissione).

In questi casi la richiesta di iscrizione non viene accettata e il sistema restituisce una Pec che informa l'utente della situazione.

Il sistema può rilevare due tipologie di anomalia nel deposito: errore bloccante e non bloccante.

In caso di anomalia bloccante il ricorso non viene iscritto al Registro Generale e viene inviata una Pec con l'indicazione della difformità che ne ha impedito l'iscrizione.

In caso di anomalia non bloccante il ricorso viene comunque iscritto a ruolo, comunicando alla parte la difformità rilevata, mediante Pec.

## **Processo tributario telematico: contributo unificato**

Nel processo tributario telematico, l'attestazione di pagamento del contributo unificato è depositata con le seguenti modalità:

- in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale, la ricevuta dello stesso deve essere scansionata, firmata digitalmente ed inserita tra gli allegati del ricorso/appello.
- in caso di pagamento presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati il contrassegno è apposto sul modello "Comunicazione di versamento del Contributo Unificato" (PDF - 40KB) indicando i dati della commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti.
- in caso di pagamento con il sistema pagoPA l'attestazione di pagamento viene acquisita d'ufficio.